

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Prima Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Paola Montanari - Presidente

dott. Antonella Allegra - Consigliere Relatore

dott. Rosario Lionello Rossino - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. .../2021 promosso

da

XX, nata nella Repubblica di San Marino il (omissis)/(omissis)/1948 e ivi residente, in (omissis), in strada (omissis), n. (omissis), con il patrocinio dell'avv. ...e dell'avv...., elettivamente domiciliata nel loro studio in via ...

APPELLANTE

contro

YY, nato a Firenze il (omissis)/(omissis)/1945, residente in San Marino - Dogana, in via (omissis), n. (omissis), con il patrocinio dell'avv. ...e dell'avv...., elettivamente domiciliato nel loro studio in viale..., Rimini

APPELLATO

in punto a

"appello avverso la sentenza parziale del Tribunale di Rimini del 28 gennaio 2021 pubblicata in data 1° febbraio 2021 nel giudizio n. r.g. .../2019"

con l'INTERVENTO del Procuratore Generale che ha concluso per la conferma della decisione impugnata.

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Antonella Allegra;

udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il Tribunale di Rimini, nel giudizio di separazione dei coniugi iscritto al n.r.g. 3744/2019 introdotto da YY contro XX con sentenza parziale in data 28 gennaio 2021 pubblicata il 1° febbraio 2021, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, a suo tempo unitisi in matrimonio in San Marino, il (omissis)/(omissis)/2000, provvedendo con separata ordinanza quanto alla prosecuzione del procedimento

A sostegno della propria decisione il Tribunale di Rimini ha ritenuto

- sussistente la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 32 lg. 218/1995, stante la cittadinanza italiana di entrambi i coniugi, nonché l'applicabilità della legge sammarinese, in base al regolamento UE n 1259/2010, avente portata universale, senza necessità alcuna di nominare un esperto allo scopo;
- irrilevante la pendenza dinanzi al giudice di San Marino di una causa di separazione, in quanto introdotta dalla XX dopo l'instaurazione del presente giudizio;
- infondata l'eccezione della resistente di carenza d'interesse del marito all'ottenimento della sentenza parziale (a suo dire non riconoscibile nello Stato di San Marino), dovendosi ritenere senz'altro sussistente l'interesse del ricorrente ad una sentenza valida ed eseguibile nello Stato di cui è cittadino;
- infondata l'eccezione di inapplicabilità dell'istituto della sentenza parziale, non previsto dalla legge sammarinese, trattandosi di disposizione processuale.

Ha inoltre ritenuto, nel merito, indubbia la sopravvenuta intollerabilità della convivenza, avendo entrambe le parti chiesto nei rispettivi atti introduttivi la pronuncia di separazione.

2.- Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello XX, affidato ai seguenti motivi:

errata interpretazione da parte del Tribunale di Rimini dell'art.100 c.p.c., norma finalizzata a bloccare l'esercitabilità dell'azione allorquando emerga che dalla sentenza di accoglimento non deriverebbe alcun vantaggio obiettivo per la parte.

Nella fattispecie mancherebbe un interesse di YY ad ottenere la pronuncia della sentenza, poiché quest'ultima sarebbe improduttiva di effetti alla luce dell'art. 5 della "Convenzione di amicizia e Buon Vicinato" siglata a Roma il 31 marzo 1939, in quanto da un lato la XX al momento dell'instaurazione del giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini non aveva la residenza effettiva da almeno un anno nello Stato italiano e tenuto conto della sopravvenuta instaurazione dinanzi al Tribunale sammarinese;

violazione dell'art. 112 c.p.c. e il vizio di ultra petizione per essersi il Tribunale preliminarmente pronunciato su un'eccezione di giurisdizione sollevata dalla resistente solo in fase presidenziale e poi non riproposta e dunque rinunciata;

violazione dell'art. 15, lg. 218/1995 in relazione all'art. 8 lett. a) del Reg UE 1259/2010 e dell'art 108, comma 3, della legge 26 aprile 1986 n 49 della Repubblica di San Marino, per avere il Tribunale di Rimini ritenuto di poter applicare la legge straniera senza l'ausilio di un esperto, stante la sua intellegibilità e nel contempo ignorato che la legge sammarinese non prevede la pronuncia di separazione non definitiva

*

Si è costituito in giudizio YY e ha resistito all'impugnazione predetta, invocandone l'integrale rigetto.

*

E' intervenuto il Procuratore Generale, affermando di condividere la motivazione della sentenza impugnata e a sua volta chiedendone la conferma.

*

All'udienza del 25 marzo 2022 sono comparsi i difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste e conclusioni e la causa, trattata con il rito camerale, è stata trattenuta in decisione.

* * *

3.- Le doglianze dell'appellante sono destituite di fondamento e l'impugnazione va pertanto respinta.

3.1- Preliminarmente (stante la priorità logica del vaglio della giurisdizione ai fini della decisione) si osserva che nessun vizio di ultra petizione può riscontrarsi nella decisione impugnata, ancorché in ipotesi la resistente, oggi appellante, abbia inteso rinunciare in primo grado all'eccezione di difetto di giurisdizione: com'è noto, infatti, al vaglio della sussistenza della giurisdizione il giudice è tenuto d'ufficio, a prescindere dalle eccezioni di parte.

In ogni caso non si vede quale sia l'interesse dell'appellante a sollevare una simile eccezione, dal momento che la stessa afferma di essersi convinta, in corso di causa, della piena sussistenza della giurisdizione italiana, in considerazione del fatto che entrambi i coniugi (e cioè anche la XX) sono cittadini italiani. L'art. 32 lg. 218/1995 prevede infatti che in materia matrimoniale (in particolare di separazione personale dei coniugi, di cui si tratta nella fattispecie) la giurisdizione italiana sussiste anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano, e nel caso di specie entrambi lo sono.

3.2- Una volta acclarato che sussiste la giurisdizione del giudice italiano — nello specifico il Tribunale di Rimini — e precisato, altresì, che il giudizio dinanzi allo stesso è stato instaurato prima di quello proposto da XX dinanzi all'autorità giudiziaria sammarinese (sicché anche ai sensi dell'art. 7 della lg. 218/1995 l'odierno procedimento deve proseguire regolarmente e senza alcuna sospensione, come la stessa appellante ha tenuto a precisare) non vi è dubbio che esso debba svolgersi secondo le regole dell'ordinamento processuale italiano, essendo il processo civile che si svolge in Italia regolato dalla legge italiana (art. 12 lg. 218/1995).

Invero, quanto alla "*legge applicabile*" al rapporto fra le parti (che il giudice di *prime cure* ha correttamente ritenuto essere la legge sammarinese, sulla base della residenza comune delle parti, ex art. 4 Reg. UE 1259/2010, di applicazione universale: circostanza sostenuta dalla ricorrente non più contestata in questo grado neppure dall'appellato) ha riguardo unicamente alla legge sostanziale.

Fra le norme dell'ordinamento processuale civile italiano trova applicazione anche l'art. 709 bis c.p.c., che costituisce specificazione della norma più generale di cui all'art. 277 c.p.c., finalizzata alla sollecita definizione delle questioni che non necessitano di ulteriore istruttoria, senza pregiudizio alcuno della trattazione di queste ultime.

Nel caso del giudizio matrimoniale la pronuncia sulla sola separazione personale costituisce evidentemente questione che può essere immediatamente trattata allorquando, come nella maggior parte dei casi avviene, non sia contestata la sussistenza dei presupposti della separazione in sé, ma si renda necessario istruire il giudizio sulle condizioni della pronuncia con riguardo alle questioni patrimoniali, all'eventuale domanda di addebito, alle questioni riguardanti i figli, se vi siano.

Tanto premesso, e osservato che XX non ha mai contestato in primo grado la sussistenza dei presupposti della separazione, concludendo nei propri atti perché fosse pronunciata la separazione

fra i coniugi, sussistono in tutta evidenza i presupposti processuali per l'emissione della sentenza parziale impugnata, non potendosi attribuire rilevanza alcuna al fatto che l'ordinamento processuale sammarinese non prevede tale istituto.

Soltanto *ad abundantiam* si osserva peraltro che dalle stesse notazioni dell'appellante non pare affatto che l'istituto della sentenza parziale confligga in alcun modo con i fondamenti dell'ordinamento della repubblica di san Marino, nel quale è addirittura previsto che il giudizio di divorzio possa aver luogo quando i coniugi vivono separati da almeno due anni ininterrottamente in virtù di separazione consensuale o giudiziale, ovvero di provvedimento temporaneo del Commissario della Legge che autorizza i coniugi a vivere separati purché il relativo giudizio di separazione abbia avuto seguito, ancorché non sia intervenuta la sentenza definitiva; (v nota a pag. 4 ricorso in appello) ossia addirittura senza che sia stata pronunciata una sentenza di separazione, ma sempre che sia proseguito il giudizio di separazione.

In sostanza in entrambi gli ordinamenti la ratio è quella di consentire un'accelerazione dei tempi ai fini del procedimento di divorzio, una volta accertata la separazione (con sentenza parziale nell'uno, o addirittura sulla base di un semplice stato di fatto seguito al provvedimento temporaneo del Commissario della Legge).

3.3- Non può infine che respingersi la doglianza relativa all'asserito difetto d'interesse in capo a YY ad ottenere in Italia la pronuncia di separazione, dovendosi in primo luogo pienamente condividere il convincimento del giudice di prime cure secondo il quale sussiste senz'altro l'interesse del ricorrente ad una valida sentenza eseguibile nello Stato di cui è cittadino (il fatto che YY abbia ottenuto recentemente la cittadinanza sammarinese, dal 23 marzo 2022, come allegato dall'appellante, non comporta affatto che egli abbia perso quella italiana).

In ogni caso, quanto all'art. 5 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato stipulata fra l'Italia e la Repubblica di San Marino il 31 marzo 1939, si osserva che essa contempla le condizioni di efficacia della sentenza di uno Stato per l'ordinamento dell'altra, condizioni che dovranno essere vagliate al momento in cui verrà richiesta l'attuazione della sentenza (italiana), nello Stato di San Marino.

Non può affatto dirsi, allo stato, che non sussista (o meglio, sia venuto meno a seguito della successiva instaurazione e pendenza del giudizio sammarinese) l'interesse del ricorrente alla pronuncia italiana.

Va anche in questo caso per mera completezza precisato che l'ultimo comma del predetto articolo prevede che quando la decisione concerne una causa matrimoniale fra cittadini dello Stato nel quale essa è invocata, la condizione enunciata nel n. 1 concorre soltanto se la parte convenuta aveva, al momento dell'instaurazione del giudizio, la residenza effettiva ... da almeno un anno nello stato nel quale la decisione è stata pronunciata: poiché l'appellante ha puntualizzato di non avere la residenza effettiva in Italia da almeno un anno dalla pronuncia di cui trattasi, la condizione di cui al primo comma (che l'autorità giurisdizionale italiana potesse conoscere della causa secondo le norme sulla competenza giudiziaria internazionale vigente nello Stato nel quale è invocata, in ipotesi San Marino) non concorre.

La sentenza impugnata deve quindi essere integralmente confermata.

4.- Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, ai sensi dell'art. 12 DM 55/2014 e successive modifiche, in complessivi euro 3.500,00 per onorario, oltre a spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.

5.- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. S.U. n. 23535 del 20 settembre 2019; Cass. Civ. S.U. n. 4315 del 20 aprile 2020).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da XX nei confronti di YY avverso la sentenza del Tribunale di Rimini del 28 gennaio 2021 pubblicata in data 1° febbraio 2021 nel giudizio n. r.g. .../2019, così dispone:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna XX alla refusione in favore di YY delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
- 3) dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 marzo 2022

Il Consigliere estensore

dott. Antonella Allegra

Il Presidente

dott. Paola Montanari